

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Rep. n. ___/2016

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito UE, svolta ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. L.gs 18 aprile 2016, n.50 con procedura aperta, per la scelta di una società per la pre stampa, stampa, allestimento e postalizzazione della rivista "Poliziamoderna" mensile ufficiale della Polizia di Stato

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciasette, addì _____ del mese di _____ in Roma, nella sede del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, avanti a me Dr. _____, Ufficiale Rogante del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato come da Decreto del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato n. 559/C/F/2/6 in data 2 dicembre 2013, sono presenti:

1) il Dottor Paolo Cortis, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, agente in rappresentanza del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (di seguito "Editore"), nella sua qualità di Dirigente Delegato, giusta quanto risulta dai Decreti del Presidente del Fondo di Assistenza nn. 559/C/F/2/1/420 e 559/C/F/2/1/421 del 20.12.2016, il quale dichiara che l'Ente rappresentato è iscritto alla partita fiscale n. 80183070582.

2) il Sig. _____, nato a _____ (___) il _____, nella sua qualità di legale Rappresentante della _____, (di seguito "Impresa") con sede legale in Via _____ - Cap _____ (___), il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale e partita iva n. _____ n. REA _____, con oggetto sociale meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____ in data _____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- con D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 - a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – l'Ente è stato riordinato ed ha cambiato denominazione in “Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato”;
- finalità dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali;
- il Fondo di Assistenza per il personale Polizia di Stato è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 (una successiva modifica è stata approvata con il D.P.R. n. 464 del 5 giugno 1985), è sottoposto inoltre alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti;
- il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è proprietario ed editore della testata “Poliziamoderna”, periodico mensile ufficiale della Polizia di Stato, iscritto in data 11 ottobre 1948 al n. 456 del registro della Stampa presso il Tribunale di Roma ed in data 1 luglio 1982 al registro Nazionale della Stampa n. 00021, vol. I, foglio 161;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 2.6.1993 modificativo dell'art. 2 delle “norme amministrative e contabili per la gestione del periodico Poliziamoderna” dispone la sede e la direzione del periodico stesso presso l'Ufficio Relazioni Esterne del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché la nomina del Direttore responsabile e del Direttore editoriale da parte del Capo della Polizia;
- il periodico “Poliziamoderna” persegue lo scopo di promuovere l'elevazione culturale e professionale del personale della Polizia di Stato mediante la pubblicazione di articoli di attualità e di carattere tecnico giuridico;
- Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato nella seduta del 28/9/2016 ha autorizzato l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica in

2/19

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

ambito UE finalizzate all'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, per il periodo di anni 3 (tre), da espletare ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti);

- con Determina a contrarre del Dirigente Delegato in data _____, si è data attuazione alla suddetta procedura da aggiudicare adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

- Il Fondo di Assistenza ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ - _____ in data _____ ad esperire l'appalto in ambito UE, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. ____ in data _____ nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su 1 quotidiano avente particolare diffusione nella Regione Lazio.

- che a seguito della pubblicazione della gara sono pervenute nei termini stabiliti del _____ n. ____ offerte;

- con decreto del _____. il Dirigente Delegato ha nominato la Commissione incaricata di esaminare le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;

- la Commissione giudicatrice nella seduta del _____ è venuta nella determinazione di valutare l'offerta migliore quella della _____, con sede legale in via _____ - Cap. _____ (____), al prezzo di €. _____, oltre I.V.A. , secondo legge **(Allegato 1 – Offerta Economica)**;

- con decreto del Fondo di Assistenza in data _____, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sulla citata Società, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva;

io Ufficiale Rogante ho personalmente

VERIFICATO

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. _____, di €. _____,00 in data _____ e appendice n. _____, emessa dalla Soc. _____, con sede in _____, predisposta

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

secondo le modalità previste dell'art. 103 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della corretta fornitura dei materiali.

2. la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore, atto che qui si richiama pur non allegandola;
3. l'esistenza della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali di Euro 5.000.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti al Fondo di Assistenza in conseguenza dell'espletamento del servizio;
4. la richiesta di verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, che qui si richiama pur non allegandola.
5. L'esistenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, che qui si richiamano pur non allegandole, dal Sig. _____, legale rappresentante, della _____, _____.

Articolo 1

(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)

Le premesse di cui sopra, e nella restante parte del presente atto, gli atti e i documenti richiamati, ivi compreso il Capitolato tecnico e l'offerta tecnica presentata, ancorché non materialmente allegati, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza delle norme, dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- d) dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii recante "Codice dell'amministrazione digitale";

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- e) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- f) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;
- g) dalla Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), per quanto concerne l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214);
- h) dal D. Lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- i) dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. modifiche e integrazioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- j) dal D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- k) dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia;
- l) dal contratto, dal capitolato tecnico e relativi allegati che le parti, in possesso di copia dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dalla dichiarazione di offerta economica.
- m) Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (60^a edizione in vigore dal 12 novembre 2015 e ss.mm.ii).
- n) Legge istitutiva 31 luglio 1997 n. 249 sulla tenuta del Registro unico degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.); successive delibere dell'AGCOM n. 666/08/CONS del 26 novembre 2009 e n. 608/10/CONS del 4 gennaio 2011 sull'obbligo di iscrizione al R.O.C;
- o) T.U. 177 del 31/7/2005 come modificato dal D. Lgs. 15/3/2010 n. 44;
- p) Legge 7 marzo 2001, n.62 – Nuove norme sull'editoria e nuove norme sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

contratto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

Articolo 2

(Oggetto del contratto e luogo della prestazione)

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicataria si impegna alla pre stampa, stampa, all'allestimento ed alla postalizzazione della testata "Poliziamoderna", con le modalità tecniche ed esecutive previste in sede di offerta, nel disciplinare di gara, nel capitolato prestazionale e nell'offerta economica (allegato ___) che, allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed ai costi presentati in sede di offerta.

Articolo 3

(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato e, di detta consegna, deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notificazione.

Articolo 4

(Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio)

L'appalto disciplinato dal contratto ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula con l'esecuzione del servizio dal numero _ dell'anno ____ sino all'ultimo numero dell'anno _____.

L'Ente si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Tutti gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attivazione del servizio.

Alla scadenza dell'appalto l'aggiudicataria sarà tenuta, a richiesta dell'Editore, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico. E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

Articolo 5

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento)

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Il valore presunto complessivo dell'appalto, determinato a corpo e non a misura, è quantificato in € _____, oltre IVA di legge, di cui € _____ per gli oneri della sicurezza.

L'importo contrattuale effettivo è calcolato sull'offerta economica e sui costi della singola rivista (quantificato in € _____ oltre IVA), moltiplicato per il numero delle riviste (15.000), moltiplicato per la periodicità di pubblicazione (n. 11 numeri), moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto (anni 3).

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, mediante accreditamento bancario codice IBAN _____ con causale: Servizio pre stampa, stampa, allestimento e postalizzazione rivista ufficiale della Polizia di Stato "Poliziamoderna" – mese di _____.

Le persone abilitate ad operare sul predetto conto sono : _____ nato a _____ il _____.

L'aggiudicataria deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all'Editore periodicamente i dati aggiornati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Ente.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo di Assistenza sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore. Il numero CIG relativo ai servizi è il _____.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Editore eventuali variazioni circa le modalità di accredito da utilizzare; in caso di difetto di comunicazioni di tal genere, non potranno essere imputati all'Ente eventuali errori e/o ritardi nel pagamento disposto a favore dell'aggiudicataria.

Sono, altresì, a carico dell'aggiudicataria la richiesta delle autorizzazioni amministrative, delle licenze e degli oneri connessi per il servizio fornito.

Articolo 6

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuto a comunicare all'Amministrazione "gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (...) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi" (art. 3 co. 7, l. 136/2010). (All. 5 a)

Articolo 7

(Garanzia di esecuzione)

1. A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto l'Impresa consegna polizza fideiussoria di €. _____ n. _____, in data _____ emessa dalla _____, pari al 10% dell'importo contrattuale, quantificato in € _____ (_____/____/____), riferito ad anni ____ (____)

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Ente operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dall'

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Ente, sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno della contraente.

2. La garanzia prevede, così come previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Ente.

L'Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas - sportello Ministero dell'Interno – IBAN IT30I0100503374000000200003 o di altro Istituto indicato dal Fondo di Assistenza durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 8

(Direttore dell'Esecuzione)

Ai sensi dell'art. 101 del Codice degli Appalti il Direttore Editoriale del Periodico è nominato Direttore dell'esecuzione e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

1. coordinare, dirigere ed effettuare il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato;
2. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano conformi ai documenti contrattuali;
3. svolgere tutte le attività espressamente demandate dal codice dei contratti o dal relativo regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

Articolo 9

(Verifica di conformità)

Ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 resta ferma la facoltà dell'Editore di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

Ai sensi del citato D. Lgs., successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Articolo 10

(Utilizzazione di attrezzature e materiali – Vestiario e dotazioni per il personale)

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

1. Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal "Capitolato Tecnico" e relativi allegati.
2. L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - capi speciali "antifortunistici" (dotazioni di protezione individuale), formando ed informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature e nell'impiego dei prodotti chimici.

Articolo 11

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dall'Editore e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile dell'Editore, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.
2. L'Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l'osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.
3. L'Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.
4. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.
5. L'Impresa è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Editore e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L'Editore rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa ed i suoi dipendenti.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Articolo 12

(Responsabilità dell'Impresa)

1. L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del Codice Civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Articolo 13

(Cessione dell'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Impresa contraente)

In caso di cessione dell'Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, l'Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima all'Editore che si riserva la facoltà di cui al successivo art. 23.

Articolo 14

(Tutela contro azione di terzi)

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Editore ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.
2. Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'Impresa dovrà consegnare all' Editore copia della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
3. L'Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
4. Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro all'Editore, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l' Editore potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 15

(Vigilanza sulle operazioni)

1. L'Editore, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigilerà sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'Impresa, o ad un suo delegato, l'eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

2. L'Editore ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte dell'Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali esposte in gara, comprese quelle nei confronti del personale.
3. Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed istantaneamente e successivamente (entro cinque giorni) notificate al rappresentante dell'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a mano, senza pregiudizio per l'efficienza della penalità.

Articolo 16

(Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo agli orari concordati e previsti nel Capitolato Tecnico;
- c) Utilizzi prodotti alimentari e d'uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal Capitolato Tecnico, dal contratto e dalle normative di settore;
- d) non ottemperi alle previsioni degli articoli 6, 8 e 13.

Articolo 17

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

1. L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto ed in contraddittorio con l'Impresa, dal Direttore dell'esecuzione e comunicata, per conoscenza, all'Editore, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.
2. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto, dal Direttore dell'esecuzione all'Impresa e comunicato, per conoscenza, all'Amministrazione, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 18

(Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 20. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno 3 (tre) omissioni scritte nel corso del contratto, fa sorgere in favore della Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
2. L'espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 21. La contestazione di irregolarità rilevata per almeno 3 (tre) mesi nello stesso anno solare, fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

3. Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dalla Stazione Appaltante per iscritto, entro un mese dal relativo accertamento; l'impresa può controdedurre entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l'Amministrazione ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l'impresa non provveda alla riparazione o al reintegro.

Articolo 19

(Determinazione delle penalità)

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento del Codice dei contratti (fino al 31.12.2016 data di proroga del regolamento nelle parti non in contrasto con il nuovo codice) - in caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel capitolato, l'Editore applica, a seconda della gravità dell'inadempienza, una penalità compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio).
2. L'Editore ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, direttamente all'esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.
3. L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
4. La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dall'Editore e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

Articolo 20

(Applicazione delle penalità)

1. L'importo delle penalità è stabilito dall'Editore sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione, con provvedimento da comunicare all'Impresa.
2. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con l'Editore.
3. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all'art. 7 del contratto.
4. Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Articolo 21

(Richieste di abbandono di penalità)

1. Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza all'Editore, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.
2. Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l'Editore notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l'applicazione di penali.
3. Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Editore.
4. La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 22

(Subappalto del servizio)

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere oggetto di subappalto (anche parziale) a pena di nullità.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina agli articoli 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 23

(Recesso e Risoluzione del contratto)

1. L'Editore, previo avviso scritto, può recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - c) in caso di fallimento del contraente;

Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all'Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.

2. L'Editore può dichiarare risolto il contratto:
 - a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - c) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell'Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e l'Editore non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
 - d) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l'Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
 - e) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva;
 - f) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
 - g) in caso di mancata individuazione da parte dell'Impresa del "Rappresentante dell'Impresa" e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
 - h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
 - i) nelle ipotesi di cui all'art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici.
3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
 4. Con la risoluzione del contratto, l'Editore ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall'Editore rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
 5. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi.
 6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
 7. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
 8. All'Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 9. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti dell'Editore sui beni dell'Impresa.
 10. L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1463 del Codice Civile;
- b. nel caso in cui l'Editore richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l'Impresa, o aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo.

11. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 3 del presente contratto.

Articolo 24

(Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i)

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

Articolo 25

(Clausola risolutiva espressa)

In ragione dell'immissione in possesso anticipata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., il presente contratto deve intendersi automaticamente ed espressamente risolto in caso di impugnazione della gara d'appalto. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine a danni, pretese e diritti derivanti dalla risoluzione del contratto d'appalto.

Articolo 26

(Domicilio legale)

Agli effetti del presente contratto:

- l'Editore elegge il proprio domicilio in _____ n. ____ - CAP _____ ; _____
(_____);
, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di _____, Via _____ n. ____ - Cap. _____.

Articolo 27

(Spese contrattuali)

1. L'Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

2. Il versamento deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro 3 (tre) giorni, all'Editore.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, l'Editore ha facoltà di richiedere all'Impresa la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla polizza fideiussoria, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 28

(Riservatezza)

È fatto divieto all'Impresa ed al personale dell'Impresa di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Editore ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente..

Articolo 29

(Privacy)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia per l'intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali connesse.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 193/2003, i dati personali forniti dall'Impresa, saranno trattati ai fini del servizio richiesto, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di settore.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Editore compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

a) Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

b) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti presso l'Editore per le citate finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

d) Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

e) Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è _____/.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile unico del procedimento: _____ della Polizia di Stato Dott _____, indirizzo di posta elettronica: _____.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati all'Ufficio/Sezione _____, Tel. _____.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Articolo 30

(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione)

1. Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.
2. All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.
3. Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 31

(Controversie e Foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di _____.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n. _____ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole sotto indicate e le sottoscrizioni.

IL DIRIGENTE DELEGATO

L'IMPRESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Data, _____

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

particolare quelle contenute negli articoli 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

Data, _____

L'IMPRESA